



COMUNE DI ROCCA DI PAPA

PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI	PROVINCIA DI ROMA	ATO
PROT.		

CAP 00040
CODICE FISCALE 01238260580
PARTITA IVA 00975471004

C.SO COSTITUENTE 26
CENTRALINO (06) 9428611
FAX (06) 9499164

ORDINANZA N° 15 DEL

PROF. N° 2238

IL SINDACO

Considerato che:

- la diffusione infestante dei nidi del lepidottero meglio conosciuto come "processionaria del pino" (Traumatocampa pityocampa) arreca gravi danni al patrimonio arboreo, colpendo numerose specie di conifere sia in ambito rurale che urbano;
- trascurando di combattere tali infestazioni si favorisce la diffusione di questo lepidottero sul territorio comunale, che può essere anche causa di irritazioni per l'uomo e per gli animali;
- si ritiene necessario intervenire direttamente con apposito provvedimento atto a contenere la proliferazione della "processionaria del pino" a tutela del patrimonio arboreo, pubblico e privato, ed al fine di evitare l'insorgere di eventuali pregiudizi igienico sanitari a carico della popolazione;
- il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 abilita il Sindaco quale, Ufficiale del Governo, ad adottare, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Visti:

- l'art. 500 del Titolo VIII del Codice Penale (diffusione di una malattia delle piante o degli animali);
- gli artt. 50 e 54 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;

ORDINA

a tutti i proprietari di terreni in cui insistono piante infestate da nidi di processionaria di provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione degli stessi entro e non oltre il 15 febbraio 2008;

i proprietari inadempienti saranno soggetti alla sanzione amministrativa variabile da € 103,29 a € 2.065,83, ai sensi dell'art. 500 del Codice penale;

DISPONE

che l'originale del presente atto venga inserito nella raccolta delle ordinanze e copia dello stesso notificato per gli adempimenti di competenza:

- Al Comando della Polizia Municipale -SEDE;
- Al Corpo Forestale dello Stato - Stazione di Rocca di Papa - V.le E. Ferri n.63 - Rocca di Papa;
- All'Ente Parco Regionale dei Castelli Romani - Via C. Battisti n.5 - 00040 Rocca di Papa;
- Alla locale Stazione dei Carabinieri - Via Rampa Ortagia n.15 - 00040 Rocca di Papa;

ed inviato alla ASL RM H - Via E. Fermi n.2 - 00040 Frascati (Roma).

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.

Che sia data notizia alla cittadinanza mediante pubblica affissione.

Rocca di Papa, 28/01/2008



IL SINDACO
Dott. Pasquale Boccia